

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Sinistri stradali, assicurato: diritto di essere tenuto indenne dall'assicuratore dalle spese processuali e per resistere alla pretesa del danneggiato

L'assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale; nonchè delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purchè entro il limite stabilito dall'art. 1917 c.c., comma 3.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 4.5.2018, n. 10595

...omissis...

1. Questione preliminare.

1.1. Come accennato, nel corso del giudizio la società ssssss è fusa per incorporazione nella società ss. La società ricorrente mostra di essere a conoscenza di ciò, ma ha nondimeno notificato il ricorso per cassazione al successore (ssss nel domicilio eletto dalla Usssss per il giudizio di appello.

Tale notifica deve ritenersi valida ed efficace, in virtù di quanto stabilito dal p. 6 della sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014, secondo cui la personalità dell'incorporata prosegue nell'incorporante, ex art. 2504 bis c.c..

2. Il primo motivo di ricorso.

2.1. Col primo motivo la sssss. lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell'art. 1917 c.p.c., comma 3.

Sostiene che la Corte d'appello ha trascurato di condannare l'assicuratore della responsabilità civile alla rifusione delle spese processuali da essa sostenute per convenire in giudizio la U. e coltivare la lite nei confronti di questa.

2.2. Il motivo è parzialmente fondato.

L'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, può andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali: a) le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice; b) le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea; c) le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato.

Le spese di soccombenza non costituiscono che una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall'assicurato, e perciò l'assicurato ha diritto di ripeterle dall'assicuratore, nei limiti del massimale.

Le spese di resistenza non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma rientrano nel genus delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.), in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore. Tali spese perciò possono anche eccedere il limite del massimale, nella proporzione stabilita dall'art. 1917 c.c., comma 3.

Le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, infine, non costituiscono nè conseguenze del rischio assicurato, nè spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c..

2.3. Ciò posto in teoria, si rileva in punto di fatto che nel caso di specie la Corte d'appello: a) ha condannato la UnipolSai a rifondere all'assicurata DSC le spese di soccombenza, e questa fu statuizione corretta; b) ha ritenuto di disporre la compensazione integrale delle spese di lite per quanto attiene al rapporto processuale tra l'assicurato che invocava la garanzia, e l'assicuratore che la negava (pag. 23, 1 e 2 rigo, della sentenza impugnata), e questa fu statuizione non sindacabile in questa sede, posto che la compensazione delle spese costituisce una facoltà del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità quando, come nella specie, il giudice di merito abbia dato conto delle circostanze di fatto prese in considerazione ai fini della compensazione delle spese (elencate dalla sentenza impugnata a p. 22, ultimo capoverso, della sentenza impugnata).

2.4. Il giudice d'appello, tuttavia, ha condannato la ssssss rifondere all'assicurata sss unicamente le spese di soccombenza ("tutte le somme che la ssssss tenuta a versare sss per danni e spese, nei limiti della presente pronuncia": così la sentenza impugnata, p. 23, 3 capoverso).

Non ha invece, accordato all'assicurato la rifusione delle spese di resistenza, ovvero come accennato quelle sostenute per remunerare il proprio avvocato al fine di contrastare la pretesa attorea.

Così giudicando, la Corte d'appello ha effettivamente violato l'art. 1917 c.c., comma 3, in quanto ha negato all'assicurato un diritto che costituisce un effetto naturale, ex art. 1374 c.c., del contratto di assicurazione della responsabilità civile.

2.5. Infondato è, invece, il primo motivo di ricorso nella parte in cui il ricorrente lamenta che la U. non sia stata condannata a rifondergli anche le spese sostenute per chiamare in causa l'assicuratore: tali spese, infatti, come già detto, sono state compensate integralmente dalla Corte d'appello, con statuizione ad essa riservata e non sindacabile in questa sede.

2.6. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, la quale nell'esaminare ex novo la domanda di garanzia proposta dalla *omissis* applicherà il seguente principio di diritto: "L'assicurato contro i rischi

della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale; nonchè delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purchè entro il limite stabilito dall'art. 1917 c.c., comma 3".

3. Il secondo motivo di ricorso.

3.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Sostiene che, avendo la ssss proposto un appello incidentale nei confronti dell'assicurata, che venne rigettato, essa doveva ritenersi "soccombente", e doveva perciò essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'assicurato per vincere le infondate eccezioni sollevate dall'assicuratore.

3.2. Il motivo è inammissibile, in quanto come già detto nel rapporto tra assicurato ed assicuratore la Corte d'appello ha scelto di compensare le spese di lite, e tale valutazione sfugge al sindacato di legittimità.

4. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

La Corte di cassazione: accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso.